



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

Lì, 8 ottobre 2021

DECRETO N. 1

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DESIGNAZIONE DEL VICE SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma del quale il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva;

VISTO l'art. 14 dello Statuto Comunale, che statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune;

ATTESO che l'art. 15 dello Statuto del Comune di Galbiate stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori compreso tra quattro e sei;

VISTO che, a norma del comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che ha modificato l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2012, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il numero massimo di Assessori, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, è stabilito in quattro;

VISTO che il comma 137 dell'art. 1 della citata legge 56/2014 stabilisce che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

RICHIAMATO l'art. 23 dello Statuto Comunale che stabilisce che il Sindaco può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio di proprie competenze a singoli componenti la Giunta. Ai componenti la Giunta, il Sindaco può inoltre delegare l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza

RITENUTA la necessità di nominare la Giunta Comunale;

RITENUTO di conferire agli Assessori competenze specifiche anche per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Sindaco dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

ACCERTATO il rispetto, da parte degli Assessori neoeletti Consiglieri Comunali, di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dello Statuto Comunale;

ACCERTATO altresì il possesso, da parte delle persone da nominare alla carica di Assessore esterno, dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, come richiesto dall'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché di comprovate competenze tecnico-professionali corrispondenti alle materie alle quali sarà preposta e di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività, come prescritto dall'art. 15, comma 2, lettere a) e b) dello Statuto;

ACCERTATA la non sussistenza, a carico dei predetti soggetti, di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dallo Statuto Comunale e dalle norme legislative e regolamentari sopra richiamate;

DECRETA

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro Assessori.

Di nominare componenti della Giunta Comunale di Galbiate i Sigg. ri:

BUTTI MARIA - Consigliere Comunale - Assessore ai Servizi alla famiglia e politiche sociali – Servizi demografici – Commercio - Attività produttive

GERACI ESMERALDA - Consigliere Comunale - Assessore all'Urbanistica – Edilizia Privata - Opere Pubbliche

BRAMBILLA MARCO – Consigliere Comunale - Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili

LIMONTA FRANCO – Consigliere Comunale – Assessore alla Manutenzione Servizi e Strutture Pubbliche - Ecologia - Ambiente - Territorio - Cultura

Tutto quanto non delegato resta nell'esclusiva competenza del Sindaco, con particolare riguardo alle seguenti materie: Bilancio - Tributi – Personale - Turismo - Sport

Di dare atto che non risultano sussistere motivi o condizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che impediscano agli stessi lo svolgimento delle funzioni di Assessore.

Di dare atto, infine, che il Sindaco, a norma del comma 4 dell'art. 46 del D.Lgs, 267/2000, può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Quindi;

VISTO l'art. 24 dello Statuto Comunale che stabilisce che il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n.16;

CONSIDERATO, inoltre, che il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita anche le funzioni previste dall'art. art. 46 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle attribuzioni nei servizi di competenza statale;

DESIGNA

alla carica di Vice Sindaco, **l'Assessore BUTTI MARIA** sopra generalizzato.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed è trasmesso agli Assessori interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Galbiate.

Dello stesso sarà data formale comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva alle elezioni.

IL SINDACO
Piergiovanni Montanelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005